NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI

Art. 24

Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti

Con l'entrata in vigore della presente legge le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Versione in vigore dal 30 luglio 2016, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
Estremi	Legge 28 giugno 2016, n. 130
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-l-istituto/art-24-cessazione-di-efficacia-della-normativa-sui-culti-ammessi-e-delle

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it